

Articolo 8b

Pianificazione e ripartizione del picchetto

¹ Il singolo lavoratore può essere di picchetto o effettuare interventi di picchetto per al massimo sette giorni nello spazio di quattro settimane. Non è obbligatorio accordare il periodo di due settimane esente da servizi di picchetto di cui all'articolo 14 capoverso 2 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro.

² I lavoratori possono essere di picchetto o effettuare interventi di picchetto per al massimo dieci giorni nello spazio di quattro settimane, purché:

- a. si tratti di un'azienda situata in una regione periferica o di un'azienda specializzata in cui non sia disponibile personale a sufficienza per un servizio di picchetto di cui al capoverso 1; e
- b. il numero dei servizi di picchetto con intervento effettivo non superi i sette al mese nella media dell'anno civile.

³ Nelle notti di picchetto il riposo giornaliero può essere ridotto a nove ore, a condizione che nella media di due settimane sia di 12 ore.

In generale

Le norme generali sul servizio di picchetto sono stabilite nell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (art. 14, 15 e 19 cpv. 3 OLL 1). La presente disposizione crea una precisa deroga alla norma generale per determinate aziende. Questa novità è stata introdotta espressamente per gli studi veterinari e le cliniche per animali (cfr. art. 21 OLL 2).

Nella prassi un giorno di picchetto comprende al massimo 24 ore (p.es. un giorno della settimana, sabato o domenica) e una notte di picchetto (p.es. da lunedì a martedì) conta come un «giorno di picchetto».

Capoverso 1

Come previsto anche dall'articolo 14 capoverso 2 OLL 1, per la pianificazione del servizio di picchetto è determinante un periodo di quattro settimane. In questo spazio di tempo il singolo lavoratore può essere di picchetto o effettuare interventi di picchetto per al massimo sette giorni.

In deroga alla norma di cui all'articolo 14 capoverso 2 OLL 1, al termine dell'ultimo servizio di picchetto non è obbligatorio garantire un periodo di due settimane esente da servizi di picchetto. Pertanto i sette giorni possono essere ripartiti liberamente sulle quattro settimane. Questa disposizione speciale consente una pianificazione regolare dei servizi, per cui un determinato lavoratore può essere di picchetto sempre nello stesso giorno della settimana.

¹ SR 822.111

Capoverso 2

Le aziende di piccole dimensioni in cui sono impiegati al massimo quattro veterinari (cfr. art. 21 lett. b OLL 2) hanno la possibilità di aumentare il numero di servizi di picchetto per lavoratore da sette a dieci giorni nel periodo di quattro settimane. Il servizio di picchetto può essere prestato solo da veterinari.

È consentito aumentare il numero di servizi di picchetto solo se sono soddisfatte cumulativamente le due condizioni seguenti.

1) A causa della sua ubicazione in una regione periferica (p. es. in una vallata montana o in una zona discosta e poco collegata) o della sua specializzazione tecnica (p.es. in determinate specie animali quali cavalli, volatili o suini) l'azienda non dispone di personale sufficiente per pianificare il servizio di picchetto secondo le norme generali. È l'ispettore cantonale competente a stabilire di caso in caso, in qualità di organo esecutivo, se queste condizioni sono soddisfatte.

2) I dati dell'anno precedente dimostrano che nella media dell'anno civile il singolo lavoratore non ha prestato più di sette servizi di picchetto al mese con intervento effettivo. La media è data dal numero di servizi di picchetto con intervento effettivo diviso per il numero dei mesi di lavoro prestato (ferie escluse). Per stabilire questa media non si calcola ogni singolo intervento. Se per esempio in una notte di picchetto ci sono stati più interventi,

la notte conta come un servizio di picchetto con intervento effettivo. Se il calcolo mostra che nella media dell'anno civile sono stati prestati più di sette servizi di picchetto al mese con intervento effettivo, per la pianificazione del picchetto dell'anno successivo si applica la regola di cui al capoverso 1, in base alla quale il servizio di picchetto può essere prestato solo per sette giorni nell'arco di quattro settimane. In caso di nuove assunzioni ci si deve basare sui valori empirici del predecessore.

Capoverso 3

In deroga alle norme generali sul servizio di picchetto, il periodo di riposo giornaliero di 11 ore può essere ridotto anche nelle notti di picchetto. Tuttavia, in questo caso il periodo di riposo – analogamente a quanto previsto dall'articolo 9 OLL 2 – deve essere di almeno nove ore e quello tra due periodi d'impiego deve essere di almeno 12 ore nella media di due settimane.

Per il resto si applicano le norme generali in materia di picchetto: il periodo di riposo giornaliero (in questo caso di 9 ore) può essere interrotto da interventi di picchetto. Il totale delle ore di riposo deve però essere di nove ore prima di iniziare il lavoro il giorno successivo. Inoltre, tra gli interventi deve esserci almeno un periodo di riposo di quattro ore consecutive, altrimenti, immediatamente dopo l'ultimo intervento dev'essere accordato il periodo di riposo giornaliero complessivo di nove ore (art. 19 cpv. 3 OLL 1).